RIGUARDANTE IL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909

Art. 24

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimasta da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-1909 (art. 20)..... 686,925 65

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22)..... 1,301,897 25

---------- Resti passivi al 30 giugno 1909..... 1,988,822 90 ----------

Versione in vigore dal 3 aprile 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909
Estremi	Legge 13 marzo 1913, n. 187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-il-rendiconto-generale-consuntivo-dell-amministrazione-187-1913/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it